

### 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

(52<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione congiunta e approvazione:

« Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424) (Approvato dalla Camera dei deputati) (1)

##### con assorbimento:

« Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado » (99) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 918, 919, 920
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	919
SPIGAROLI, relatore . . . . .	918

##### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » (1206) (D'iniziativa dei senatori Abenante ed altri);

« Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo » (1241) (D'iniziativa del de-

putato Lezzi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 920, 922, 923 e <i>passim</i>
ANTONICELLI . . . . .	925, 926, 934
BALDINI . . . . .	922, 937, 941
BERTOLA . . . . .	939, 941
BLOISE . . . . .	922, 923, 926 e <i>passim</i>
CARRARO . . . . .	923, 924, 925 e <i>passim</i>
LA ROSA . . . . .	932, 937
LIMONI, relatore . . . . .	921, 923, 924 e <i>passim</i>
ROMANO . . . . .	929, 932, 933 e <i>passim</i>
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	922, 925, 926 e <i>passim</i>
PAPA . . . . .	922, 925, 926 e <i>passim</i>

(1) Vedi il coordinamento del testo del disegno di legge in *Resoconto stenografico* della 53<sup>a</sup> seduta (22 aprile 1971).

La seduta inizia alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, De Zan, Farneti Ariella, Giar-

dina, La Rosa, Limoni, Papa, Piovano, Premoli, Romano, Rossi, Russo, Spigaroli, e Zaccari.

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso e Romita.*

F A R N E T I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge:

« Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424) (Approvato dalla Camera dei deputati)

con assorbimento del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado » (99), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica », già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Modifica dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1940, n. 899, concernente l'esonero dall'insegnamento dei presidi delle scuole secondarie di primo grado » d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Baldini, Del Nero, Dal Canton Maria Pia e Limoni.

Data l'identità della materia, propongo che la discussione generale dei due disegni di legge avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge.

S P I G A R O L I , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1424, che certamente troverà consenzienti tutti i gruppi, è stato presentato ormai da molto tempo per sanare una situazione di fatto che si era de-

terminata a seguito dell'applicazione di un provvedimento di carattere amministrativo. È accaduto, infatti, che numerosi presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica siano stati esonerati dall'insegnamento, cui per le vigenti disposizioni di legge erano tenuti avendo i plessi scolastici da loro diretti meno di duecento alunni iscritti. Tale situazione doveva essere sanata in via legislativa: di qui la presentazione da parte del Governo del disegno di legge in esame, che ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Nella relazione che accompagna il provvedimento, l'esonero viene giustificato con diverse motivazioni che a me sembrano tutte valide. Anzitutto è posta in rilievo la pratica impossibilità da parte dei presidi di far fronte pienamente ai propri doveri nello stesso tempo e di insegnanti e di dirigenti della scuola, soprattutto nel caso in cui la loro opera di docenti si debba svolgere in sezioni distaccate dal plesso in cui ha sede la presidenza. In un primo tempo, anzi, si era pensato di alleviare il peso dei compiti loro affidati attraverso esoneri parziali dall'insegnamento, ma le riduzioni di orario si erano rilevate di efficacia assai modesta. Di qui la richiesta da parte di numerosi presidi di ruolo di lasciare la sede loro assegnata per essere trasferiti in altra sede in cui non fossero obbligati alla funzione didattica. Ciò determinava, ovviamente, un notevole danno soprattutto per le piccole scuole, dei paesi di montagna, delle zone depresse e in genere dei piccoli centri, le quali, per il verificarsi del fenomeno anzidetto, erano destinate ad essere dirette quasi permanentemente da presidi incaricati.

È accaduto inoltre che in molte scuole medie, nelle quali in un primo tempo il numero di alunni era superiore alle duecento unità e in cui quindi il preside non doveva essere impegnato nell'opera di insegnamento, a poco a poco il numero di iscritti è diminuito a causa del forte spopolamento registrati specialmente nelle zone di montagna, sicchè il preside, per diversi anni esonerato dall'insegnamento, ha dovuto ad un certo momento riprendere tale attività.

Vi è stata infine un'altra ragione a determinare il provvedimento dell'esonero: quella di permettere una maggiore occupazione dei professori, e di migliorare notevolmente la situazione in determinate zone dove altrimenti molti laureati, e in qualche caso anche un certo numero di abilitati, non avrebbero potuto trovare occupazione.

Questi sono i motivi fondamentali alla base del disegno di legge in esame. Vi è anche la ragione formale già ricordata: occorre sostituire la circolare ministeriale che ha dato un primo avvio all'ampliamento degli esoneri con un provvedimento legislativo, visto che la disposizione che stabilisce l'obbligo dell'insegnamento per i presidi di scuola media con meno di 200 iscritti è una norma di legge e come tale deve essere modificata da altra norma di legge.

L'onere del provvedimento è calcolato in 3 miliardi e 800 milioni. Il testo originariamente presentato dal Governo prevedeva un diverso finanziamento della spesa. Nel corso della discussione alla Camera dei deputati, infatti, si è constatato che per far fronte all'onere per il 1969 non era più sostenibile il ricorso al gettito relativo all'applicazione del decreto-legge n. 320 del 1969 soprattutto in relazione al fatto che era trascorso troppo tempo dal momento in cui il disegno di legge era stato presentato (l'8ª Commissione ha approvato il provvedimento il 18 novembre scorso: era stato presentato il 28 novembre 1969). Si è stabilito, allora, di ricorrere a una riduzione della somma stanziata nel cosiddetto « fondo globale » del bilancio 1970, per l'applicazione dell'articolo 44 della legge sul riassetto. Si tratta — come è evidente — di una modifica di carattere puramente formale, che rende più corretto il provvedimento dal punto di vista della copertura finanziaria.

Congiuntamente al disegno di legge n. 1424, è in discussione il provvedimento d'iniziativa dei senatori Baldini, Del Nero, Dal Canton, Maria Pia e Limoni, che reca anche la mia firma, il quale dispone l'esonero dall'insegnamento per i presidi le cui scuole non contino un numero di alunni superiore ai 150 oppure abbiano un numero di corsi completi non inferiore a due; nonchè per i presidi che

— qualunque sia il numero degli alunni — siano incaricati anche della presidenza di altra scuola media, o della vigilanza di sezioni o classi distaccate, e per quelli la cui scuola funzioni con turno antimeridiano e pomeridiano.

A differenza del disegno di legge d'iniziativa governativa, il secondo disegno di legge prevede un limite all'esonero e con ciò comporta un minor carico di spesa. Molti presidi di piccole scuole, nei quali il numero degli alunni talvolta non raggiunge le 100 unità, preferiscono dirigere — come avveniva in passato — contemporaneamente due istituti: con tale accorgimento prima dell'intervento del disegno di legge n. 1424 e delle direttive già applicate in via amministrativa, si era pensato di poter concedere l'esonero al maggior numero possibile di presidi. Il fatto che l'agevolazione venga ora concessa in modo invece indiscriminato, ha creato inconvenienti che non sono soltanto finanziari, riguardando soprattutto un'insufficiente utilizzazione della proficua attività che può svolgere un preside di scuola media di piccole dimensioni. Tale problema, comunque, potrà essere nuovamente affrontato e diversamente risolto in un momento successivo, nell'ambito cioè delle norme sullo stato giuridico.

Con queste osservazioni invito la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge d'iniziativa governativa.

**P R E S I D E N T E .** Il relatore ha fatto riferimento agli aspetti finanziari del provvedimento ed ai problemi di copertura sorti e risolti nell'altro ramo del Parlamento.

Non sembra adesso al Governo che il riferimento al « fondo globale » del bilancio del 1969, di cui al primo comma dell'articolo 2, rappresenti una deroga, da rendere esplicita, alla normativa vigente in materia di utilizzo di stanziamenti afferenti a stati di previsione di precedenti esercizi finanziari?

**G A T T I C A P O R A S O**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda il riferimento all'anno finanziario 1969 di cui all'articolo 1, ricordo che alla Camera dei deputati sorsero alcune

discussioni: l'onorevole Biasini dichiarò già in quella sede (come risulta anche dagli atti) che il Governo aveva provveduto ad accantonare sul fondo globale 1969 una congrua posta per il finanziamento del provvedimento attraverso l'inserimento di una specifica voce negli appositi elenchi con note di variazione di cui alla legge 4 luglio 1970, n. 458 (elenco n. 5 del Ministero della pubblica istruzione). Il Governo quindi chiede l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Il relatore ha proposto che venga preso a base della discussione degli articoli il disegno di legge n. 1424.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'articolo 1.

#### Art. 1.

In tutti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria e artistica i capi di istituto sono esonerati dagli obblighi di insegnamento.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa di 1.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo, con riserva di coordinamento per quanto attiene alla proroga di utilizzo dei fondi stanziati nel bilancio 1969.

(È approvato).

#### Art. 3.

La presente legge ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico 1969-70.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'anzidetta riserva di coordinamento e avvertendo che nello stesso deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 99, d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri.

(È approvato).

#### Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII** » (1206), d'iniziativa dei senatori Abenante ed altri;

« **Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo** » (1241), d'iniziativa del deputato Lezzi (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: d'iniziativa dei senatori Abenante, Papa, Chiaromonte, Fermariello, Romano, Catalano e Lugnano: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del secolo XVIII » e d'iniziativa del deputato Lezzi: « Provvedimenti per le Ville Vesuviane del XVIII secolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che sui due provvedimenti la Commissione si è già soffermata, con ampio esame in sede referente, il 16 dicembre 1970, il 3 ed il 17 marzo scorso. Tale esame si con-

cluse con l'elaborazione di un testo unificato, e con la richiesta unanime di trasferimento di sede.

La discussione in sede deliberante avverrà conseguentemente su entrambi i disegni di legge, con l'intesa che sarà preso come base, per l'esame degli articoli, il testo unificato elaborato dalla Commissione.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L I M O N I**, *relatore*. Come è stato ricordato dal Presidente, la nostra Commissione si è già ampiamente occupata di questo problema in sede referente nelle sedute del 6 dicembre 1970 e del 3 e 17 marzo scorso. In quella sede, esaminando i due provvedimenti, abbiamo accertato che il testo dei senatori Abenante ed altri presenta una intelaiatura più vasta, più particolareggiata, meglio articolata e più precisa e abbiamo deciso di prenderlo a base della discussione, con l'intesa di integrarlo, ove necessario, con le norme approvate dalla Camera dei deputati. Una Sottocommissione ha proceduto alla elaborazione di un testo unificato poi sottoposto all'esame della Commissione; questa, sempre in sede referente, dopo discussione, si pronunciò favorevolmente sulla nuova formulazione e conseguentemente chiese il trasferimento di sede.

A cosa mira il provvedimento?

Alla conservazione delle ville vesuviane affidandole anzichè a sporadiche iniziative del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle antichità e belle arti, ad un ente apposito da costituire, in analogia con quanto fatto per le ville venete, consorziando i comuni nei quali hanno sede gli edifici in questione (sono i comuni di Napoli, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco) oltre che la provincia di Napoli, la regione Campania e lo Stato italiano. Abbiamo altresì ritenuto di ammettere a tale consorzio — non obbligatoriamente, ma su richiesta — altri comuni della provincia di Napoli, ed inoltre gli istituti di credito in essa operanti, l'Ente provinciale per il turismo ed enti e organizzazioni culturali.

Con l'articolo 2 sono stati fissati i compiti del nuovo ente per le ville vesuviane: provvederà alla esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, con poteri di acquisto o di espropriazione di ville; alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville stesse a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte.

In altri termini, si è seguito il criterio della vitalizzazione delle ville vesuviane, analogamente a quello che si è fatto per altri complessi monumentali in Italia e all'estero.

L'ente dovrà altresì provvedere ai lavori di pronto intervento, necessari per il consolidamento delle strutture ed il restauro di elementi decorativi delle ville i cui proprietari si trovino in condizioni economiche disagiate, o per le quali non si ravvisi la convenienza di procedere all'espropriazione o all'acquisto: infine a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

Organi dell'Ente saranno il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei revisori dei conti.

Altra norma importante, al di là dell'ordinaria amministrazione, è quella riguardante l'intervento dello Stato, chiamato a contribuire alla operatività dell'Ente nella misura di 100 milioni l'anno per dieci anni, dal 1971 al 1980. I contributi dello Stato, i proventi patrimoniali e quelli ricavati da altre fonti saranno utilizzati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo per le varie opere secondo determinate percentuali.

Ritengo di non dover scendere nei minuti particolari delle norme in cui si articola il provvedimento. Dopo che tante volte è stato rilevato come il patrimonio artistico italiano sia minacciato da vetustà e soprattutto da incuria, sembra doveroso provvedere finalmente, a cura degli enti pubblici e in modo particolare dello Stato, ad un intervento operativo programmato. E penso altresì che, avendo l'esempio dell'Ente per le ville venete, che ha operato in modo veramente egregio alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico ad esso affidato, non si poteva non provvedere analoga-

mente anche per quanto concerne il patrimonio costituito dalle ville vesuviane.

Pertanto il relatore è convinto che il disegno di legge in esame meriti l'approvazione della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli nel testo unificato formulato in sede referente.

Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio artistico costituito dalle ville vesuviane del secolo XVIII è costituito, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, un consorzio fra lo Stato, la regione Campania, la provincia di Napoli ed i comuni di Napoli, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Possono far parte del consorzio, qualora ne facciano richiesta, anche gli altri comuni della provincia di Napoli, gli istituti di credito in essa operanti e l'Ente provinciale del turismo di Napoli, nonchè, previa conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio, enti e organizzazioni culturali esistenti nella provincia medesima.

Il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti e assume la denominazione di « Ente per le ville vesuviane ».

**B A L D I N I .** Io mi chiedo: perchè soltanto le ville del XVIII secolo?

**P A P A .** Abbiamo anche noi pensato, in un primo momento, di estendere le provvidenze alle ville del XVI e XVII secolo, ma, a parte il fatto che così facendo avremmo allar-

gato enormemente il campo di intervento di contro a delle disponibilità limitate, abbiamo tenuto conto che le ville dei secoli precedenti sono in condizioni di non poter essere più restaurate e soprattutto del fatto che sono le ville del XVIII secolo quelle che rappresentano un momento veramente importante e significativo della vita della nobiltà tradizionale napoletana.

**P R E S I D E N T E .** Però, qualora ci trovassimo di fronte a una splendida villa di un secolo diverso dal XVIII si deve poter ugualmente intervenire.

**R O M I T A ,** sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Agli altri monumenti possono senz'altro provvedere le sovrintendenze.

D'altra parte il Governo non potrebbe che essere contrario ad un ulteriore allargamento dell'iniziativa che finisce per sottrarre compiti ordinari alla amministrazione dello Stato, tra l'altro utilizzando i relativi fondi.

**B L O I S E .** Tutto il Mezzogiorno è un monumento, vi sono testimonianze delle più diverse civiltà: essendo stati dominati da tutti, tutti hanno lasciato qualcosa. Basta leggere il libro: « Cattedrali in un deserto ».

**P R E S I D E N T E .** Ma quelle « cattedrali », senatore Bloise, sono le aziende industriali. Guai a noi se ci vergogniamo di quello che costituisce la nostra grandezza e se consideriamo ingombranti questi tesori: avremmo veramente perduto il senso della storia. È vero che proprio lei ha sulla coscienza una condanna rivolta a coloro che vanno ad ammirare i resti della Magna Grecia a Sibari, e si è anche scandalizzato perchè qualcuno stava occupandosi della tutela archeologica della zona: ma, anche se capisco la sua ansia (ci sono delle bocche da sfamare, indubbiamente) non possiamo pensare che ci sia qualcosa da guadagnare disinteressandoci del nostro patrimonio storico e d'arte.

**B L O I S E .** Nel nord si è fatto scempio di tutto, anche di Venezia, e nessuno ha detto una parola.

**P R E S I D E N T E .** Per la verità si sta parlando molto proprio per scongiurare lo scempio di Venezia che comunque ancora è un gioiello. Purtroppo c'è un processo di distruzione di una tale vastità che ci addolora, che in parte non può essere imputato a nessuno, ma che deve essere impedito là dove è possibile.

**B L O I S E .** Vorrà dire che il Mezzogiorno resterà povero ma bello.

**L I M O N I , relatore.** Bisogna mantenerlo bello, liberandolo dalla povertà.

**P R E S I D E N T E .** Non si possono sacrificare tesori della cultura che sono di tutto il mondo, non soltanto nostri. Di fronte a una pagina come quella di Sibari per esempio, il problema umano può essere risolto diversamente, salvando inestimabili testimonianze.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, quando necessario in concorso con il rispettivo proprietario o in sua sostituzione:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o all'espropriazione di ville;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville stesse a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte;

c) ai lavori di pronto intervento necessari per il consolidamento delle strutture ed il restauro di elementi decorativi delle ville i cui proprietari si trovino in condizioni economiche disagiate, o per le quali non si rav-

visi la convenienza di procedere all'espropriazione o all'acquisto;

d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

A proposito della utilizzazione degli immobili restaurati, nella lettera b) non è prevista una distinzione fra ville in proprietà dei privati e ville in proprietà dell'Ente.

Ora nel caso in cui un privato provveda in proprio a fare i restauri, dovrebbe restare indubitata la disponibilità privata del bene. Bisognerebbe perciò specificare che il Consorzio provvede alla destinazione solo delle ville di proprietà dell'Ente.

In secondo luogo, ancora nell'indicata lettera b), mi sembra che i tipi di destinazione siano troppo rigidamente prefissati: occorre invece lasciare aperta la possibilità anche di altre destinazioni, quando queste si rendano opportune e convenienti.

**C A R R A R O .** Il problema è complesso. Vi può essere l'ipotesi dell'acquisto o dell'esproprio, nel qual caso mi pare evidente che la destinazione debba essere di finalità pubblica; vi può essere l'ipotesi dell'effettuazione dei lavori di restauro da parte del privato, e in questo caso è da escludere ovviamente che la destinazione possa essere affidata all'Ente, perchè gli edifici mantengono la loro caratterizzazione privata. Vi è però poi una terza ipotesi, a proposito della quale noto anzitutto una certa discordanza tra la norma di cui alla lettera c) dell'articolo 2 (tratta dei lavori di pronto intervento e di ripristino necessari per il consolidamento: in questo caso, qualora il proprietario non vi faccia fronte con i propri mezzi, si provvede ad opera del Consorzio) e quella di cui al secondo comma dell'articolo 14 (riguarda il caso del proprietario che vorrebbe eseguire le opere, ma non può, perchè in disagiate condizioni economiche): in entrambi i casi, una situazione mista, perchè, da un lato, la villa continua ad essere del vecchio proprietario, ma, d'altro lato essa è soggetta a un intervento pubblico per lavori di ripristino. È una situazione, questa, che va attentamente considerata.

**PRESIDENTE.** Questo è il caso previsto del penultimo comma dell'articolo 14?

**CARRARO.** Il penultimo comma dell'articolo 14 prevede l'ipotesi di un proprietario che (a quanto pare), pur avendo i mezzi, non effettui i lavori: in questo caso il Consorzio effettua i lavori e si rivale sul proprietario stesso, che è considerato inadempiente: le mie considerazioni si riferiscono ad un'altra questione. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 14 recita: « In caso di condizioni particolarmente disagiate del proprietario, il Consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale ». Considero questa ipotesi di intervento con denaro pubblico in una proprietà privata.

Per riepilogare, abbiamo perciò l'ipotesi in cui tutta la spesa delle opere di ripristino è a carico del proprietario, e in questo caso la destinazione della villa è lasciata alla libera disponibilità del proprietario; abbiamo poi la ipotesi della espropriazione o dell'acquisto, e in questo caso la villa è destinata a fini di pubblico interesse; abbiamo, infine, l'ipotesi del concorso dello Stato nelle opere di ripristino, previsto nella lettera c) dell'articolo 2 e nel secondo comma dell'articolo 14. Mentre per le prime due ipotesi è sufficiente, per maggiore chiarezza, precisare rispettivamente la destinazione ad uso privato o ad uso pubblico della villa, la terza ipotesi è di soluzione più complessa. Occorrerebbe comunque innanzitutto che vi fosse un coordinamento tra quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 2 e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 14.

Nella lettera c) dell'articolo 2 è infatti detto che « ai lavori di pronto intervento necessari per il consolidamento delle strutture ed il restauro di elementi decorativi delle ville i cui proprietari si trovino in condizioni economiche disagiate » provvede l'Ente per le ville vesuviane, e ciò significa che, per le disagiate condizioni economiche del proprietario, il consorzio provvede a suo totale carico al consolidamento delle strutture e al restauro degli elementi decorativi.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 14 invece (come ho già ricordato) così recita: « In caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il Consorzio può concedere a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale ».

Dunque in caso di « condizioni economiche disagiate » del proprietario i lavori di ripristino sarebbero a totale carico dello Stato, mentre nel caso di « condizioni economiche particolarmente disagiate » il Consorzio darebbe solo un contributo del 20 per cento. Mi pare quindi che la necessità di coordinare questi due punti sia essenziale.

Fatto questo, resta però il problema della destinazione della villa in caso di intervento del Consorzio nell'effettuazione dei lavori. Una soluzione potrebbe consistere nell'imposizione al proprietario dell'onere di ammettere il pubblico alla visita della villa in certe ore e giorni.

**PRESIDENTE.** Per le ville venete questo è previsto. Ed è anche stabilito nel disegno di legge in esame, all'articolo 19, ma senza specificare in quali casi.

**CARRARO.** Se è l'ente pubblico ad effettuare i lavori, è chiaro che esso potrebbe per lo meno imporre l'apertura della villa a scopo turistico in certe ore e giorni.

**PRESIDENTE.** Tra l'altro noto che la dizione della lettera c) non è affatto chiara. Vi si parla di lavori di pronto intervento, il che lascerebbe intendere che, per queste opere, il tipo degli interventi è limitato; ma poi si aggiunge « per il consolidamento delle strutture e il restauro di elementi decorativi », il che in pratica significa tutti i lavori possibili. Non possiamo pensare anche all'arredamento con mobili d'epoca!

**LIMONI, relatore.** In effetti questo articolo 2 non è un capolavoro di chiarezza e, se potesse essere totalmente modificato, il disegno di legge ne guadagnerebbe in precisione e certezza.



A N T O N I C E L L I . Che differenza c'è tra « consolidamento degli immobili » di cui alla lettera a) e « consolidamento delle strutture » di cui alla lettera c)?

L I M O N I , *relatore*. Effettivamente, alla lettera a) si precisano i compiti dell'Ente per quanto attiene « all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o all'espropriazione di ville » mentre alla lettera c) si fa riferimento « ai lavori di pronto intervento necessari per il consolidamento delle strutture »; ritengo pertanto che si guadagnerebbe in chiarezza se i due punti fossero fusi in un'unica lettera, che potrebbe essere del seguente tenore: « ai lavori di pronto intervento e all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, nonché all'acquisto e all'espropriazione delle ville ».

Per quanto riguarda il rapporto con l'articolo 14, mi sembra di poter dire che qui si indicano genericamente i compiti dell'Ente, mentre nella norma successiva sono chiariti i doveri dei proprietari in carenza dei cui adempimenti potrebbe essere incluso un esplicito richiamo all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . A me sembra che sia da affrontare anche il problema della destinazione delle ville. Alla lettera b), infatti, essa viene tassativamente indicata in « biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte », senza possibilità di una diversa utilizzazione. Invito pertanto i colleghi a riflettere che trasformare ogni villa in una istituzione statale di cultura, oltre a comportare problemi di natura diversa, rappresenterebbe un onere non indifferente per le finanze dello Stato, mentre sarebbe opportuno prevedere anche altre iniziative in cui possano intervenire enti locali e privati, purchè siano assicurati la manutenzione decorosa e il godimento pubblico del monumento.

C A R R A R O . Si potrebbe aggiungere, allora, « o ad iniziative pubbliche culturali o turistiche ».

A N T O N I C E L L I . Personalmente, sarei del parere di limitare la destinazione

ad iniziative di carattere culturale, proprio per evitare il ripetersi di quanto è accaduto in alcune ville di Torino che sono state trasformate in alberghi con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Se lo Stato decide di intervenire per rimettere in pristino una certa dignità artistica, non è giusto che il bene vada poi in mano a persone che, per la finalità cui lo destinano, finiscono per distruggerlo. Ritengo pertanto che la formula « o ad altri servizi pubblici di interesse culturale » serva a garantirci da tale eventualità; essa per contro è sufficientemente generica per consentire un più largo uso delle ville restaurate.

P A P A . Potrebbero, ad esempio, divenire la sede di un ente locale: a Napoli, il Maschio Angioino è sede del consiglio comunale.

L I M O N I , *relatore*. La lettera b) potrebbe essere così modificata:

« b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi, e alla destinazione delle ville stesse divenute di proprietà dell'Ente ai sensi della lettera a) a biblioteca, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico ».

C A R R A R O . Ciò, tra l'altro, eviterebbe che le ville siano restaurate e poi chiuse...

P R E S I D E N T E . ...e con ciò restituite ad un processo di distruzione!

P A P A . Noi non vogliamo assolutamente che ciò avvenga; anzi, siamo convinti della necessità che le ville vadano restituite a nuova vita. Pertanto, se la attuale indicazione delle utilizzazioni sembra alla Commissione troppo limitata, siamo pronti ad accettarne un ampliamento.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare che, anche se non chiaramente espressa ci sia una differenza sostanziale tra i due punti,

che tra l'altro si richiama ad analogia differenza esistente nella legislazione relativa ad altri settori, per esempio, alle opere pubbliche. Il pronto intervento normalmente inteso è qualcosa di molto diverso dall'intervento con i mezzi normali, diverso quanto a tempo, norme, finanziamenti e così via.

La differenza fra le due ipotesi normativa non è dunque casuale, tanto più che all'articolo 12 si torna sulla questione, destinando ai punti *a)*, *b)*, *e)* e *d)* dell'articolo 2 determinante percentuali dei fondi disponibili. Ciò dimostra che si tratta di una norma pensata e meditata in modo organico.

In sostanza, qual è il problema? C'è una villa da restaurare per la quale però non vi sono problemi urgenti? Si procede a norma dell'articolo 14: cioè il proprietario provvede e, se in condizioni disagiate, viene sollevato dall'onere nella misura del 20 per cento. Di fronte a problemi urgenti invece — sta per cedere un solaio o un pilastro e l'intera struttura rischia di essere compromessa — se il proprietario non può intervenire, subentra l'Ente, si direbbe a suo totale carico, ma col carattere tipico dei lavori di pronto intervento, che non comportano restauro, almeno nella accezione normale, ma semplicemente la messa in pristino. L'opera di restauro vera e propria, una volta effettuato il pronto intervento, si svolgerà poi attraverso le norme dell'articolo 14.

Questa mi sembra sia la ragione che tiene distinti i due punti.

**P R E S I D E N T E**. Sembra poi che vi debba essere un'altra preoccupazione: per pronto intervento si intende soltanto quello riferito alle ville dei comuni compresi nell'elenco non a tutte le ville vesuviane?

**P A P A**. Certo.

**P R E S I D E N T E**. Allora occorre precisarlo.

**L I M O N I**, *relatore*. Non occorre; che di tali ville si tratti è precisato all'articolo 2, nel primo comma.

**P R E S I D E N T E**. Il relatore senatore Limoni ha presentato il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b)*:

« *b)* alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, e alla destinazione delle ville stesse divenute di proprietà dell'Ente ai sensi della lettera *a)* del presente articolo a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte e ad ogni altro uso compatibile con la natura del bene artistico; ».

**C A R R A R O**. Non mi sembra che il paragrafo *c)* sia ben formulato. Per lavori di pronto intervento dovrebbero intendersi solo quelli che evitino ogni ulteriore deterioramento delle strutture e degli elementi decorativi.

**B L O I S E**. Ma non ci si può riferire alle strutture con il termine « deterioramento ».

**P R E S I D E N T E**. Comunque il senso della modifica che intendiamo apportare alla lettera *c)* consiste nella possibilità di effettuare lavori di pronto intervento, ai quali si debba immediatamente procedere, per evitare danni ancora più gravi.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella lettera *c)* propongo di sostituire alle parole « necessarie per il consolidamento delle strutture e per il restauro di elementi decorativi » le seguenti altre: « dirette ad evitare danni irreparabili alle strutture e agli elementi decorativi delle ville ».

**C A R R A R O**. Vorrei comprendere la differenza tra l'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, di cui alla lettera *a)*, e i lavori necessari per il consolidamento delle strutture e il restauro di elementi decorativi, di cui alla lettera *c)*.

**A N T O N I C E L L I**. Ha ragione il Sottosegretario Romita quando accenna piuttosto al danno grave e irreparabile.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli interventi di cui alla lettera a) sono distinti da quelli di cui alla lettera c): i primi si riferiscono a danni che si vanno gradualmente aggravando ma che possono essere ripristinati con un'opera di restauro; i secondi a danni che senza un adeguato intervento diverrebbero irreparabili (la caduta di un affresco, di una scala, di un pilastro, eccetera). Pertanto, per evitare equivoci, mentre mi parrebbe opportuno lasciare immodificata la lettera a), sarei del parere di sopprimere la parola « restauro » dalla lettera c).

P R E S I D E N T E . Secondo l'emendamento del sottosegretario Romita, dunque, la prima parte della lettera c) dovrebbe essere così modificata: « c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture e agli elementi decorativi delle ville ». V'è ora da risolvere il problema di cui alla seconda parte della stessa lettera.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare evidente che qualora l'Ente decida di intervenire con l'espropriazione o con l'acquisto, sarà suo compito provvedere al pronto intervento e al successivo restauro della villa, e che tale ipotesi non rientri in quella prevista dalla lettera c); qualora invece l'Ente ritenga di non intervenire a proprio carico, provvederà ai lavori di pronto intervento se il proprietario si trova in condizioni economiche disagiate, salvo a seguire per le restanti opere le procedure successive.

C A R R A R O . Proprio per il loro carattere di urgenza e di necessità, mi parrebbe opportuno prevedere lavori di pronto intervento per ogni caso e, direi, anche senza il consenso del proprietario e a prescindere da un eventuale esproprio, le cui procedure nel migliore dei casi si protraggono per alcuni mesi...

B L O I S E . Come può intervenire l'Ente in una villa di proprietà privata?

C A R R A R O . In base alla legge che stiamo appunto approvando.

Inoltre, sposterei il « pronto intervento » al primo dei compiti cui deve provvedere l'Ente, lasciando altresì impregiudicata la questione dell'onere relativo alle spese — sia per questa ipotesi che per l'eventuale successivo restauro — la quale dovrebbe essere risolta nell'ambito dell'articolo 14 ove si disciplinano i rapporti patrimoniali fra Ente e proprietari delle ville. In conclusione, propongo la soppressione dell'intera seconda parte della lettera c).

P A P A . Sono d'accordo con la proposta del senatore Carraro, tuttavia ritengo che, ai fini delle esigenze dei beni in questione, non abbia importanza porre il « pronto intervento » al primo punto dei compiti cui deve provvedere l'Ente.

Per la villa di Campolieto, infatti — che è indubbiamente la più bella (recentemente è stata utilizzata per uno spettacolo televisivo) — si impone assolutamente l'esproprio, non bastando soltanto lavori di consolidamento, dato che si trova in condizioni di assoluto abbandono e che gli attuali proprietari non sono in condizioni economiche tali da assicurarne il ripristino.

Inoltre mi sembra che gli interventi dell'Ente risultino opportunamente graduati in ordine di importanza: anzitutto l'esecuzione di opere di restauro o l'esproprio, quindi la valorizzazione del patrimonio artistico ed infine i lavori di pronto intervento alle strutture e agli elementi decorativi.

C A R R A R O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il punto c), quindi, sarebbe così formulato:

« c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture e agli elementi decorativi delle ville ».

Il senatore Carraro aveva accennato all'opportunità di specificare « anche senza il consenso del proprietario »; mi sembra però che la precisazione sia pleonastica, giacché è già chiarito che l'Ente provvede a tutti gli interventi « quando necessario in concor-

so con il rispettivo proprietario o in sua sostituzione ».

L I M O N I , *relatore*. D'accordo.

C A R R A R O . Sono anch'io d'accordo.

P A P A . Abbiamo distinto i lavori della lettera *c*) da quelli della lettera *a*), perchè si tratta di interventi di diverso tipo; per la stessa ragione dovremmo trasferire ora alla lettera *a*), anzichè sopprimerlo, il secondo periodo della *c*), che prevede la possibilità di procedere all'espropriazione o all'acquisto.

P R E S I D E N T E . La distinzione è fatta in funzione della diversa destinazione delle provvidenze.

L I M O N I , *relatore*. Esatto e pertanto sono dell'avviso che il testo della lettera *a*) debba rimanere quella in esame. Piuttosto mi sembra che la parte finale del primo comma sarebbe più chiara con questa dizione: « in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione » anzichè « e quando necessario in concorso con il rispettivo proprietario o in sua sostituzione ».

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo. Globalmente, il Governo avrebbe ritenuto più opportuno l'ordine proposto dal senatore Carraro. Comunque anche così va bene.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Nel primo capoverso, il senatore Limoni ha proposto di spostare le parole: « quando necessario »; anzichè dopo le parole: « terzo comma dell'articolo 13 », il relatore propone che vengano inserite dopo le seguenti altre: « il rispettivo proprietario o ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Ancora il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire l'attuale testo della lettera *b*), con il seguente altro:

« *b*) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico; ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Infine, secondo le proposte formulate dall'onorevole sottosegretario Romita e dal senatore Carraro, la lettera *c*) dovrebbe avere il seguente tenore: « *c*) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 2 nel testo modificato, di cui do lettura:

#### Art. 2.

L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

*a*) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o all'espropriazione di ville:

*b*) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi o giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

*c*) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

*d*) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di istituto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Organi dell'Ente sono:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

(È approvato).

Art. 4.

Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Egli ha la rappresentanza del consorzio, convoca il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, sovrintende a tutti i servizi dell'Ente.

Propongo un emendamento formale.

Nel secondo comma, dopo le parole: « convoca », dovrebbero essere inserite le seguenti: « e presiede » con tale modifica dovrebbero poi essere coordinati il primo comma dell'articolo 5 ed il primo comma dell'articolo 8, che ne risulteranno snelliti.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo con l'emendamento testè accolto.

(È approvato).

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente, ed è composto da:

- a) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;
- b) il presidente della provincia di Napoli o un suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei comuni di cui al primo comma dell'articolo 1;

d) un rappresentante del Consiglio regionale;

e) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Può essere chiamato a far parte del consiglio, su designazione dei consiglieri sopra indicati, un unico rappresentante per gli istituti, enti e organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1.

**B L O I S E .** La mia preoccupazione è che siano troppi i rappresentanti dei Ministeri, che poi saranno designati così, senza criterio.

**R O M A N O .** Si tratterà di esponenti del Genio civile, comunque di personale qualificato designato dagli Enti locali.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5, con l'intesa che nel primo comma vanno soppresse, per coordinamento con l'emendamento accolto in sede di articolo 4, le seguenti parole: « presieduto dal Presidente dell'Ente ed è ».

(È approvato).

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda.

Esso delibera quando è presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

(È approvato).

## Art. 7.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle seguenti materie:

a) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'Ente;

b) richieste di mutui agli istituti di credito; acquisti; accettazione di lasciti e di donazioni; proposte di espropriazioni;

c) programma relativo alle opere di restauro e di consolidamento, nonché a quelle necessarie per la valorizzazione e la destinazione delle ville.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; il bilancio di previsione, deliberato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed il conto consuntivo, deliberato entro il 31 marzo dell'anno successivo, sono sottoposti, entro un mese dalla data di deliberazione, all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, che provvede di concerto con il Ministro del tesoro.

C'è da notare che non viene fatto alcun cenno al pronto intervento.

LIMONI, *relatore*. Un consiglio di amministrazione che si riunisce una o due volte l'anno non può interessarsi anche del pronto intervento. Ciò è di competenza del presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

## Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, che lo presiede, da:

a) il presidente della provincia di Napoli, o dal suo delegato di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b);

b) il sovrintendente ai monumenti per la provincia di Napoli;

c) due dei rappresentanti di cui all'articolo 5, primo comma, lettera c), eletti dal consiglio di amministrazione.

Spetta al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione.

Ricordo che nel primo comma, per coordinamento con l'emendamento da me proposto all'articolo 4, vanno soppresse le parole: « che lo presiede ».

LIMONI, *relatore*. D'accordo.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In precedenza, il Presidente aveva rilevato che fra i compiti attribuiti al consiglio di amministrazione mancava il pronto intervento. Il relatore afferma che esso è di competenza del comitato esecutivo.

LIMONI, *relatore*. A mio avviso, tale competenza dovrebbe essere del presidente.

ROMITA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È sottinteso allora che tutto ciò che non è di competenza del consiglio di amministrazione, compete al presidente?

LIMONI, *relatore*. Al fine di togliere qualunque possibilità di equivoci, propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « e le decisioni relative ai lavori di pronto intervento di cui al punto c) dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'ultimo comma del presente articolo, testè letto dal senatore Limoni.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 8, il cui ultimo comma con l'emendamento testè approvato, risulta così modificato:

« Spettano al comitato esecutivo l'attuazione delle deliberazioni con carattere definitivo adottate dal consiglio di amministrazione, e le decisioni relative ai lavori di

pronto intervento di cui al punto c) dell'articolo 2 ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il collegio dei revisori è composto da:

- a) un funzionario del Ministero del tesoro;
- b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un funzionario dell'amministrazione regionale.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro della pubblica istruzione ed a quello del tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

(È approvato).

#### Art. 10.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione di cui ai punti c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 5, nonché i membri del collegio dei revisori durano in carica un quinquennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quinquennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.

Le cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori sono gratuite.

Ai componenti sono rimborsate le spese per la partecipazione alle sedute.

L A R O S A . Sono d'accordo con il principio della gratuità delle cariche dei componenti del consiglio di amministrazione

e del comitato esecutivo; ai revisori peraltro in genere la legge stabilisce che venga assegnata una indennità. Per esempio, la Cassa mutua coltivatori diretti, assegna cinquantamila lire annue. Non so fino a che punto il presente articolo possa considerarsi conforme a un criterio ordinariamente accettato.

P A P A . L'articolo 15 della legge sulle ville venete stabilisce che tali cariche siano gratuite.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io mi dichiaro d'accordo sul principio della gratuità delle cariche di componente del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori. Prego perciò la Commissione di approvare l'articolo senza modificazioni.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'articolo 10 nella sua formulazione attuale.

(È approvato).

R O M A N O . Prima di passare all'esame del successivo articolo, desidero sollevare due questioni che avevano destato in me alcune preoccupazioni.

La prima riguarda la sede dell'ente; la seconda attiene al fatto che il danaro messo a disposizione dell'ente, possa essere — come avviene purtroppo molte volte — sperperato per l'assunzione di personale che potrebbe anche non essere necessario. Il primo problema è risolto dall'ultimo comma dell'articolo 1 nel quale è stabilito che il consorzio è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Napoli presso la Soprintendenza ai monumenti.

Il secondo punto, a mio avviso, potrebbe essere risolto con un articolo aggiuntivo 10-bis, del seguente tenore: « Per l'esercizio della sua attività, l'Ente deve avvalersi esclusivamente dell'opera di personale messo a disposizione dall'Amministrazione provinciale di Napoli, al quale dovrà essere corrisposto esclusivamente il pagamento del la-

voro straordinario prestato per l'attività dell'Ente stesso ».

Sono del parere, infatti, che un ente di tale natura non abbia bisogno dell'opera di personale permanente.

**L I M O N I**, *relatore*. Non sono dell'avviso sia necessario specificare con quale personale l'Ente debba funzionare.

**R O M A N O**. Nel momento in cui istituamo un ente, purtroppo creiamo le condizioni per l'assunzione del personale.

**L I M O N I**, *relatore*. Nella proposta primitiva c'era un articolo relativo al reclutamento del personale: l'abbiamo tolto per non correre il rischio di creare un'occasione di nuova assunzione di personale.

**R O M A N O**. Non per niente dovrebbe essere detto che l'ente « deve avvalersi esclusivamente dell'opera di personale messo a disposizione dell'Amministrazione provinciale di Napoli, al quale dovrà essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario ».

**L I M O N I**, *relatore*. Toglierei, in ogni caso, il riferimento al compenso per lavoro straordinario.

**R O M A N O**. Si potrebbe correre il rischio, allora, che l'Amministrazione provinciale di Napoli, per l'espletamento di questa attività, assuma del personale da mettere a disposizione dell'Ente. Invece il personale deve essere quello della stessa Amministrazione provinciale di Napoli, al quale può essere dato solamente un compenso per la prestazione di lavoro straordinario.

**L I M O N I**, *relatore*. Si potrebbe anche essere d'accordo.

**L A R O S A**. All'Amministrazione provinciale, però, attribuiamo compiti non previsti dalla legge.

**R O M A N O**. Sarà il provvedimento in esame ad assegnare i compiti di cui discorriamo.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dal momento che nel successivo articolo 12 c'è una limitazione posta alle spese per il funzionamento dell'Ente, sarebbe opportuno riferirsi ad essa, magari rendendola ancor più restrittiva. Anch'io sono dell'avviso che è difficile imporre all'Amministrazione provinciale un onere di questo tipo. D'altro canto, per il funzionamento dell'ente come organismo a sé non sarà indispensabile altro che una persona o due, impiegate a tempo pieno!

**R O M A N O**. Anche queste serviranno soltanto per la fase di prima organizzazione dell'Ente. In un secondo tempo non ritengo ci sia bisogno di una presenza continuativa.

**P R E S I D E N T E**. Come fa un ente a funzionare senza almeno un segretario?

**R O M A N O**. È sufficiente reperire il personale da altro luogo — e, ripeto, nella circostanza suggerirei dall'Amministrazione provinciale — quando necessita.

**R O M I T A**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se vi sono preoccupazioni circa il pericolo di dispendi per inutili assunzioni di personale, ricordo che all'articolo 12 è detto che alle « categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente al 25, 20, 15 e 10 per cento di fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario. Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicata dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo ». Ora tale lettera riguarda anche le eventuali spese necessarie per il funzionamento dell'ente.

**R O M A N O**. Il 10 per cento di un miliardo, però, rappresenta sempre una cifra cospicua, più che sufficiente, per sostenere l'onere di stipendi di almeno cinque persone.



L A R O S A . Ma lo stanziamento di un miliardo è suddiviso in dieci anni.

R O M A N O . È vero. Tenendo presente il rigido argine posto dalla limitazione di cui all'articolo 12, non insisto ulteriormente e ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 11:

#### Art. 11.

Costituiscono le entrate dell'Ente:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonché quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;
- c) eventuali proventi patrimoniali.

(È approvato).

#### Art. 12.

I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per:

- a) il servizio dei mutui;
- b) la concessione di contributi;
- c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2;
- d) le eventuali altre spese necessarie per il funzionamento dell'Ente.

Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 2 non può essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario.

Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.

R O M A N O . Propongo di aggiungere, alla fine dell'ultimo comma: « La percentuale che può essere impegnata per le spese per il personale non può essere superiore al cinque per cento ».

Per il funzionamento dell'ente non mi sembra sia necessaria l'opera di personale stabilmente impiegato. Come ho detto, l'ente potrebbe ricorrere al personale dell'Amministrazione provinciale di Napoli, a cui dovrebbe versare dei compensi per il lavoro straordinario prestato. A tal fine il cinque per cento sarebbe largamente sufficiente.

L I M O N I , *relatore*. Le somme a disposizione dell'Ente per il personale saranno per forza di cose minime; la norma mi sembra pleonastica. Secondo il testo proposto, del resto, nella quota del 10 per cento delle somme disponibili in ciascun esercizio debbono essere incluse anche tutte le spese — cancelleria, attrezzatura, pubblicazioni — necessarie per il funzionamento dell'Ente. Per il personale resta perciò talmente poco che è in pratica impossibile che l'Ente possa assumere stabilmente più di una persona.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Romano, ma anche a me, per le ragioni addotte dal relatore, la norma che si vuole introdurre sembra pleonastica.

R O M A N O . In effetti, calcolando il totale dei fondi a disposizione per le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente, valutabile intorno ai 10 milioni per esercizio finanziario, e tenendo presente che in dette spese dovranno andare incluse anche le spese per cancelleria, attrezzature, studi e pubblicazioni attinenti ai compiti d'istituto, è chiaro che per il pagamento dei compensi al personale resta disponibile soltanto una somma valutabile intorno ai cinque milioni per esercizio finanziario.

Ritiro pertanto il mio emendamento.

Propongo però che, per maggiore chiarezza e per non dare adito a dubbi inter-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

52ª SEDUTA (21 aprile 1971)

pretativi, vengano soppresse, alla lettera *d*), le parole: « eventuali altre ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole: « eventuali altre », ora presentato dal senatore Romano.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

### Art. 13.

Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

I componenti della commissione di cui al precedente comma sono nominati dal consiglio di amministrazione, nel suo seno. Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere, un architetto; tale integrazione, cui provvede il predetto consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in dipendenza delle specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla sua costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro della pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nei confronti degli immobili iscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente legge, ed i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

**R O M A N O .** A mio parere, sarebbe opportuno inserire nel primo comma quan-

to stabilito nel primo periodo del secondo comma; il primo comma dovrebbe essere così modificato: « Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane ».

**P R E S I D E N T E .** In merito ai componenti di questa commissione non è specificato che il professore dell'università degli studi di Napoli, l'ingegnere, l'architetto debbano essere particolarmente esperti in materia. Occorrerebbe quindi aggiungere, dopo le parole: « un architetto » le altre: « particolarmente esperti in materia ».

**A N T O N I C E L L I .** Concordo con quanto suggerito ora dal Presidente e, poichè è giustamente previsto che l'integrazione possa essere parziale, tutto il periodo potrebbe essere, a mio parere, meglio formulato nel modo seguente: « Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale e, secondo l'opportunità, ciascuno in relazione a specifiche esigenze valutate dal consiglio medesimo, un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto, particolarmente esperti in materia ».

**L I M O N I , relatore.** Nel corso della riunione del 17 marzo scorso avevamo preferito la dizione attuale in quanto non si ritenne opportuno che il professore, l'architetto e l'ingegnere dovessero essere obbligatoriamente inclusi nella Commissione.

Adesso, dicendo che sono chiamati a far parte della commissione l'ingegnere capo, sempre, e, in dipendenza delle specifiche esigenze valutate dal consiglio stesso, un professore, un ingegnere e un architetto, è chiaro che si intende ammettere « o » un ingegnere, « o » un architetto, « o » un professore?

**P A P A .** Il problema può essere risolto facilmente sostituendo al vocabolo « o » la parola nonchè.

BLOISE. Personalmente ho sempre avuto il timore di mettere insieme (come si dice) grosse personalità, perchè di solito in un organo d'amministrazione non raggiungono i risultati sperati.

PRESIDENTE. Senatore Bloise, se rileggiamo insieme i due ultimi commi, vediamo che essi dispongono che la Commissione concluderà i suoi lavori, entro sei mesi dalla sua costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro della pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni da ricevimento, approverà l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

A mio avviso con questa norma, si può ritenere di essere abbastanza garantiti.

Quanto alla formulazione del secondo comma, in relazione alla parte dei componenti della Commissione che si desidera eventuale e non obbligatoria, proporrei, accogliendo anche il suggerimento del senatore Antonicelli, la seguente dizione: « Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonché un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo ».

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Al fine di evitare una inutile ripetizione, propongo il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma. Dopo le parole « Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede », aggiungere le seguenti: « nel suo seno ». Il resto rimane invariato.

Per il successivo comma propongo un emendamento soppressivo, tendente ad eliminare il primo periodo.

Il secondo comma, perciò, dovrebbe iniziare con le parole: « Della commissione sono chiamati... », eccetera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè presentato

dal rappresentante del Governo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo testè presentato dal rappresentante del Governo al secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti la parte rimanente del secondo comma, nel testo modificato di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 13 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

#### Art. 13.

Entro trenta giorni dalla costituzione, il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel suo seno, di una commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, avente lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere.

Della commissione sono chiamati a far parte inoltre l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, nonché un professore dell'università degli studi di Napoli, un ingegnere e un architetto particolarmente esperti in materia; tale integrazione, cui provvede lo stesso consiglio di amministrazione, può essere anche parziale, in relazione a specifiche esigenze, valutate dal consiglio medesimo.

La commissione conclude i suoi lavori, entro sei mesi dalla propria costituzione, con una relazione da inviare, unitamente all'elenco di cui al primo comma, al Ministro della pubblica istruzione, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, approva l'elenco stesso e ne dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nei confronti degli immobili iscritti in tale elenco si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente leg-

ge; i relativi lavori di restauro e di consolidamento sono dichiarati di pubblica utilità.

(È approvato).

#### Art. 14.

I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.

Qualora il proprietario provveda direttamente all'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio può stipulare col proprietario stesso mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni. In caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al venti per cento della somma capitale.

Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda, come sopra detto, il proprietario, a questo può sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.

**B L O I S E** . Chi stabilisce quali sono i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro di cui si parla al primo comma e alla cui esecuzione i proprietari delle ville sono obbligati?

**R O M I T A** , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La commissione prevista nell'articolo 13.

**P R E S I D E N T E** . In ordine all'articolo 14 è stata sollevata una questione di coordinamento con l'articolo 2: il senatore Carraro aveva posto, come si ricorda, il pro-

blema della rivalsa dell'ente per i lavori di pronto intervento.

**L I M O N I** , relatore. Io proporrei di accantonare per il momento questo articolo, al fine di provvedere ad una migliore e completa elaborazione del testo.

**P R E S I D E N T E** . Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 14 è rinviato.

#### Art. 15.

A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.

Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio può deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero può stabilire di promuoverne l'espropriazione.

(È approvato).

#### Art. 16.

Gli immobili compresi nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati sino al 31 dicembre 1980.

L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti per la provincia di Napoli che attesti, annualmente, che la villa è utilizzata in conformità con le direttive della Soprintendenza medesima.

Le concessioni di mutuo, le agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e le relative annotazioni e cancellazioni sono soggette a imposta fissa.

(È approvato).

#### Art. 17.

Qualora i lavori di restauro e di consolidamento richiedano, a giudizio del consiglio

di amministrazione, il rilascio degli immobili interessati, i contratti di locazione in corso, relativi agli appartamenti, ai vani terranei ed a tutti i locali dell'immobile, quale che sia l'uso cui gli stessi sono adibiti, possono essere risolti.

A tutti gli occupanti delle ville costretti al rilascio dei locali, vani ed appartamenti sopradetti viene offerto altro idoneo alloggio a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli.

L'esecuzione del rilascio è subordinata alla concessione dell'alloggio.

I lavori di cui al primo comma comportano altresì la risoluzione o la modifica dei contratti agrari riguardanti i terreni qualora le opere da compiere risultino incompatibili con la continuazione del regime culturale in corso.

**BLOISE**. Anche per quanto riguarda il secondo comma di questo articolo vale la obiezione che ho fatto in precedenza. Cioè, da chi verrà offerto l'altro « idoneo alloggio » agli occupanti delle ville costretti al rilascio dei locali? Con quali garanzie ci si può impegnare a promettere un alloggio? In base a quali norme può dare un alloggio l'Istituto autonomo delle case popolari?

**LIMONI**, *relatore*. Ci sono delle leggi in proposito.

**LA ROSA**. L'istituto autonomo per le case popolari di Napoli non può procedere *sic et simpliciter* all'assegnazione: la legge prevede la valutazione di titoli tassativamente indicati e secondo criteri stabiliti; una commissione presieduta dal presidente del tribunale forma le graduatorie, eccetera.

**BLOISE**. Inoltre sono anche previste particolari agevolazioni per talune categorie; a queste allora si dovrebbero aggiungere quella degli occupanti delle ville vesuviane?

**PRESIDENTE**. Forse sarebbe opportuno fare preciso riferimento alle disposizioni che riguardano queste agevolazioni.

**ROMANO**. Una volta decisa la soluzione, questo diventa un problema di coordinamento.

**PRESIDENTE**. Non possiamo approvare un articolo senza aver indicato le norme da applicare! È meglio accantonarlo. Si tratta di individuare e indicare le disposizioni cui si intende fare rinvio.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Bloise aveva anche segnalato la necessità di trovare il modo di identificare esattamente la qualità di occupante dell'appartamento, per non trovarsi di fronte a richieste surrettizie di non aventi titolo. Bisogna anche precisare che in sostituzione dell'immobile rilasciato, l'appartamento viene conferito una volta sola.

**LA ROSA**. Questo punto è da esaminare attentamente, per non creare ingiuste situazioni di privilegio. Io penso che tutti i proprietari faranno a gara perchè le proprie ville vengano inserite nell'elenco, anche per godere delle esenzioni.

**PRESIDENTE**. Ma sono previsti anche degli oneri.

A mio avviso è indispensabile trovare comunque una formula di garanzia anche per i locatari.

**BALDINI**. Sono del parere che potrebbe essere addirittura soppresso il secondo comma dell'articolo. Prevediamo solo che il consiglio di amministrazione attribuisca una indennità a coloro i quali dovranno rilasciare i locali.

**PAPA**. Non possiamo prelevare denaro da un fondo già di per se stesso modesto!

**BALDINI**. La mia preoccupazione riguarda gli abusi che si potranno verificare.

**PAPA**. Non dimentichiamoci che le ville interessate saranno comprese in un elenco, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*. Non

sarà possibile, quindi, che si registrino pressioni provenienti da persone non interessate.

**PRESIDENTE**. Pare, però, che sia iniziata una vera e propria industria della occupazione di questi locali. Abbiamo la possibilità di sapere con esattezza chi sono gli occupanti ad oggi, o dobbiamo passivamente accettare la gara a chi arriva primo? Hanno un contratto o no? Sono o no abusivi?

**BLOISE**. La maggior parte non avrà un contratto.

**PRESIDENTE**. Come possiamo fare, allora, per documentarci? Buona garanzia potrebbe essere offerta dall'esistenza di regolari contratti di locazione, ma un tale requisito fa nascere un problema umano: coloro che non hanno contratto resterebbero fuori di qualsiasi aiuto.

**PAPA**. Faccio rilevare, però, che abbiamo dei precedenti. Allorchè ci fu la questione degli scavi e, conseguentemente si effettuarono degli espropri, dal momento che si trattava di opere di altissimo interesse culturale — quale la sede della scuola Eleatica ed il busto di Parmenide —, si è proceduto assicurando un alloggio agli occupanti di quei terreni.

Anche questo provvedimento riguarda opere che hanno un valore culturale. La nostra preoccupazione, piuttosto, deve essere quella che non si registrino corse per l'occupazione delle ville. Si potrebbe perciò prevedere che il possesso dell'immobile, da parte degli occupanti, risalga almeno ai tre anni precedenti l'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

**LIMONI**, *relatore*. Quante sono attualmente le ville occupate da inquilini?

**PAPA**. Il problema si pone certo per la villa di Campolieto, dove pare che alcuni terreni siano occupati; ma di alloggi in locazione ve ne saranno anche in qualche altra villa importante. Per il resto si tratta di stabilire un rapporto con il proprietario. Non è una questione, perciò, che possa interessare molti nuclei familiari.

**ROMANO**. Potremmo equiparare gli occupanti delle ville vesuviane agli sfrattati. A Napoli, dove quotidianamente si registrano dei crolli di quartieri, gli inquilini degli stessi rientrano nell'elenco degli assegnatari delle case popolari ed hanno la precedenza sugli altri. Il presente provvedimento dispone che, per esigenze artistiche, determinati nuclei familiari, debbano abbandonare il loro alloggio: potremmo riconoscere loro un diritto di precedenza per la destinazione di appartamenti delle case popolari.

**PRESIDENTE**. La soluzione suggerita sembra valida. Bisognerà allora modificare l'articolo di conseguenza.

**PAPA**. Senza dubbio, anche al fine di garanzie più precise e scrupolose. Però non ritengo opportuno arenare i nostri lavori su questo punto. Anche sotto l'aspetto umano non mi sembra logico impuntarsi su un argomento del genere.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel primo comma si parla di « contratti di locazione in corso »; e sembrerebbe che il secondo comma sia una conseguenza del primo.

**PRESIDENTE**. Nel secondo comma sono presi in considerazione tutti gli occupanti delle ville. Quindi si dice qualcosa di più.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Altra gente non dovrebbe esserci. Corriamo il rischio di veder saltare fuori decine di famiglie che sostengono di abitare nella stessa villa. Il riferimento deve essere certo.

**BLOISE**. Questo rischio lo corriamo senz'altro. Ci sono tanti precedenti in questo senso.

**PAPA**. Il riferimento potrebbe essere quello dell'occupazione dei locali da un anno o anche da tre anni.

**ROMITA**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è gente che è capace

di dimostrare che occupa dei locali da tre anni, anche se si richiede l'esistenza di un contratto.

**PRESIDENTE.** Io suggerirei di dare alla Soprintendenza ai monumenti o al Genio civile l'incarico di fare subito un inventario di queste ville, accertandone gli attuali occupanti. Sul piano amministrativo almeno, da parte dello Stato si potrebbe fare una ricognizione di queste ville, in modo da preconstituire una documentazione, anche indipendente dai fini della legge in oggetto.

**PAPA.** Ma si può fare questo, in assenza di una legge e solo in previsione della possibile entrata in vigore di un provvedimento in corso di esame parlamentare?

**PRESIDENTE.** L'Amministrazione può certo svolgere un'indagine sulle ville di un certo valore artistico, stabilire da chi sono abitate, redigere il relativo verbale.

Poichè tale indagine serve alla Soprintendenza ai monumenti, questa saprà quale strada seguire.

**BLOISE.** In effetti, poi, è sempre il sindaco che rilascia la dichiarazione che attesta da quanto tempo una villa è abitata e da chi. Non possiamo sfuggire a questo.

**BERTOLA.** Il sindaco può fissare la situazione in un elenco, poi si fa riferimento a quell'elenco e all'accertamento della Soprintendenza ai monumenti.

**LIMONI, relatore.** I lavori di cui si parla all'articolo 17 devono essere eseguiti dopo tutte le operazioni di accertamento e di pubblicazione dell'elenco delle ville da restaurare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Io ritengo che alla commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, di cui si parla nell'articolo 13 e che ha lo scopo di rilevare le condizioni di ciascuna di queste ville, di compilare l'elenco di quelle suscettibili di restauro e di indicare i lavori necessari per le relative opere, si possa affidare anche il compito di indicare lo stato di occupazione degli immobili. Sic-

come questa commissione accerterà quali sono le ville che devono essere incluse nell'elenco di quelle restaurabili, potrà certamente fare anche l'elenco degli eventuali inquilini, potrà cioè accertare la presenza di inquilini in ciascuna di queste ville e verbalizzarla nella relazione, la quale poi farà fede, farà testo ai fini dell'applicazione dell'articolo 17. Per cui, quando si andrà ad applicare l'articolo 17, non qualsiasi presunto occupante ma solo gli inquilini presenti all'atto del sopralluogo della predetta commissione avranno diritto al trattamento stabilito.

**BLOISE.** Io proporrei di mantenere fermo il principio dell'assegnazione dell'alloggio a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari di Napoli, dopo che questo avrà accertato le condizioni obiettive per la concessione dell'alloggio in base alla presente legge. Secondo me, la commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, una volta fatto l'inventario degli immobili da restaurare, lo dovrebbe trasmettere all'Istituto autonomo delle case popolari di Napoli, che poi dovrebbe provvedere all'assegnazione degli alloggi dopo gli opportuni accertamenti, per l'esecuzione dei quali peraltro ha un'apposita commissione.

**LIMONI, relatore.** Non creiamo troppe complicazioni. D'altra parte, non è poi detto che le ville per le quali sarà ravvisata la necessità di lavori di restauro saranno restaurate tutte nel 1971 o nel 1972 o nel 1973. Per qualcuno i lavori saranno effettuati nel 1978 o nel 1979, dato che l'ente ha dieci anni di vita operativa ed opererà in rapporto ai mezzi disponibili. Perciò io dico che l'accertamento della presenza degli inquilini dovrebbe essere fatta dalla commissione per la ricognizione delle ville vesuviane quando andrà ad accertare se le ville in questione sono restaurabili o no, indicando fra l'altro nella relazione quali inquilini le occupano; poi, fra tre mesi, o tre anni o sei anni, quando ci sarà bisogno di arrivare agli adempimenti di cui all'articolo 17, si provvederà a dare l'alloggio so-

lo per questi inquilini e non per qualsiasi altro. Quindi, se nel frattempo altri saranno subentrati a quelli accertati dalla Commissione, si tratterà di persone al corrente del regime di vincolo e quindi prive di legittime attese. La mia proposta tende ad evitare che poi da parte di qualcuno si sostenga che abitava una di queste ville e per comprovare ciò trovi due o tre testimoni compiacenti. Per garantirci da questa frode è opportuno stabilire che la commissione per la ricognizione delle ville vesuviane del secolo XVIII, nel momento in cui va ad accertare se una villa è da elencare fra quelle restaurabili o meno, accerti anche l'eventuale presenza di inquilini.

**BLOISE**. Ma in tal modo per questi si stabilisce un diritto. Se i lavori si fanno dopo dieci anni, costoro avrebbero diritto all'alloggio anche se nel frattempo se ne sono andati via dalla villa.

**LIMONI, relatore**. No. Quando si andrà a fare i lavori di restauro e si constaterà che quegli inquilini non ci sono più, o sono subentrati altri e allora non sussisterà più per nessuna delle due categorie il diritto all'alloggio. Il numero degli aventi diritto all'alloggio diverrebbe così suscettibile di diminuzione e non di aumento col decorso del tempo.

**PRESENTE**. Allora la commissione non dovrà fare l'indagine di volta in volta.

**LIMONI, relatore**. L'indagine va fatta subito per tutte le ville vesuviane; e mentre si accerta quali lavori sono da farsi, si indica anche lo stato di occupazione dei locali, si dice cioè se li occupano i proprietari, se vi sono inquilini con regolare contratto di affitto o inquilini abusivi, senza un contratto di affitto. Quando poi si andrà ad applicare l'articolo 17, si saprà dalla relazione della commissione quel che c'è da fare anche per quanto riguarda la presenza eventuale di inquilini.

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione**. Mi sembra difficile

affidare tale accertamento ad una commissione tecnica. Personalmente, se ne fossi membro, non mi assumerei la responsabilità se non ricorrendo agli organi comunali.

**LIMONI, relatore**. Non è detto che la commissione non vi si possa rivolgere.

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione**. In tal caso, stabiliamo per legge che deve asservi una dichiarazione del sindaco.

**BLOISE**. Si potrebbe usare la stessa procedura attualmente seguita per l'assegnazione degli alloggi delle case popolari: in altri termini, la commissione si dovrebbe limitare a fare la segnalazione, mentre l'Istituto dovrebbe provvedere a porre in atto la procedura. Non v'è dubbio che si tratta di una situazione piuttosto delicata giacché se viene costituito il diritto, l'occupante della villa potrebbe anche conservarlo dopo aver lasciato l'immobile.

**LIMONI, relatore**. Potremmo precisare che il diritto viene meno se gli occupanti non si trovano più in certe condizioni.

**ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione**. Anche a non voler considerare tale aspetto, v'è da rilevare che se nel frattempo l'immobile è stato occupato da altra persona questa potrà pretendere l'assegnazione di un appartamento.

**PAPA**. A me sembra che la soluzione indicata dal senatore Limoni debba essere approfondita. Si potrebbe, ad esempio, precisare che la Commissione procederà d'intesa con le Amministrazioni comunali nella definizione dell'elenco degli occupanti delle ville, considerato anche che i comuni sono rappresentati nel consorzio e nel Consiglio di amministrazione.

**ROMANO**. Io ritengo che si debba distinguere il caso dello sgombero provvisorio da quello definitivo. Nella prima ipotesi, quando cioè una parte di immobile debba essere sgomberata per eseguirvi lavori di riparazione, si potrà provvedere, d'accordo



con le Amministrazioni comunali, ad una momentanea sistemazione degli inquilini i quali potranno poi tornare ad occupare l'immobile. Nella seconda ipotesi, invece, quando cioè la commissione ritenga che lo sgombero debba essere definitivo e permanente, la stessa segnalerà i nomi degli occupanti all'Istituto autonomo case popolari, il quale dovrà provvedere ad offrire altro idoneo alloggio sulla base delle preferenze stabilite dalla legge.

Occorre, dunque, studiare una più elastica formulazione dell'articolo per consentire sia l'una che l'altra soluzione, da adottare tramite una decisione dal Consiglio di amministrazione.

**R O M I T A**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In tal caso, sarebbe sufficiente precisare: « A tutti gli occupanti delle ville costretti al rilascio definitivo dei locali... ».

**B A L D I N I**. Se si ha veramente intenzione di liberare la villa, restaurarla e usarla per scopi di natura artistica, come già ho suggerito sarà di gran lunga più semplice trovare il modo di pagare all'inquilino un indennizzo *una tantum* per esempio pari a tre anni di affitto: oltretutto, tale soluzione consentirebbe una procedura assai più rapida ed una minore spesa.

**P R E S I D E N T E**. Giunti a questo punto, se non si fanno osservazioni potremmo accantonare l'ulteriore esame dell'articolo che potrà essere ripreso in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 18:

#### Art. 18.

L'Ente è autorizzato a contrarre mutui con istituti di credito. L'ammontare annuale complessivo delle relative quote di ammortamento non può comunque superare il 25 per cento del contributo statale di cui al successivo articolo 20.

(È approvato).

#### Art. 19.

I parchi ed i giardini, per il cui ripristino siano stati concessi i contributi di cui alla presente legge, dovranno rimanere aperti al pubblico.

Il pubblico sarà altresì ammesso gratuitamente, nelle ville destinate alle utilizzazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2.

Al servizio relativo all'accesso del pubblico ed alle connesse opere di manutenzione provvedono i comuni interessati.

Il secondo comma dell'articolo dovrebbe essere modificato o addirittura soppresso per ovvie ragioni, oltre che per il fatto che è stata modificata anche la lettera *b*) dell'articolo 12.

**B E R T O L A**. A mio giudizio sarebbe opportuno sopprimere l'intero comma.

**R O M A N O**. Anch'io sono perplesso. In ogni caso sarei per la soppressione della parola: « gratuitamente ».

**P R E S I D E N T E**. Questo godimento da parte del pubblico può giustificare anche le spese e le agevolazioni che vengono fatte ai proprietari.

**P A P A**. Non capisco l'osservazione.

La lettera *b*) dell'articolo 2 parla di ville destinate a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte o — secondo l'emendamento proposto dal relatore e approvato dalla Commissione — ad altro uso compatibile con la natura del bene artistico. L'uso potrebbe quindi essere diverso da quello di biblioteca, sale di lettura, museo o mostra d'arte. Bisogna che il provvedimento sia chiaro in tutti i suoi dettagli. Quando a Napoli si discusse dell'opportunità di collocare la sede del Consiglio regionale in una sala del palazzo reale, si venne a sapere che dei personaggi in pensione da anni, continuano ad abitare in quell'edificio! Sono trenta o quaranta le persone che abitano nel palazzo reale di Napoli. Ora giustamente ci siamo preoccupati della situazione di locali di queste ville occupati in genere da povera gente: è un punto che intendiamo

precisare e che va precisato, anche se, in ultima analisi, questi inquilini potrebbero rimanere nei vani terranei — dove è possibile, intendiamoci — perchè non occupano che le stalle (in effetti quei vani terranei adibiti ad abitazione di povera gente una volta erano stalle, dove i signori portavano i cavalli e le carrozze). Niente di male, quindi, se si puntualizza il da farsi, sia nella ipotesi del rilascio definitivo, sia nell'ipotesi del rilascio temporaneo dei locali, prima di eseguire i lavori di restauro.

Le lettera *b*) dell'articolo 2 è stata integrata con una definizione più precisa non solo circa la destinazione delle ville, ma anche relativamente alla proprietà degli edifici. Non vedo quindi perchè escludere un accesso del pubblico, insomma, completando con tale esplicita norma, il sistema di utilizzazione del patrimonio da restaurare.

**PRESIDENTE.** L'accesso del pubblico potrebbe essere regolamentato, disciplinato.

**LIMONI, relatore.** Ma c'è bisogno di dirlo, se la villa è destinata a museo, mostra d'arte o sala di lettura?

**BLOISE.** Sarà il comune a decidere l'uso cui destinare la villa. Io qui non metterei nessuna indicazione.

**PRESIDENTE.** Effettivamente, il secondo comma dell'articolo 19 è inutile. Ha ragione il senatore Bertola: è meglio eliminare il secondo comma, lasciando solo il primo e il terzo.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 19 presentato dal senatore Bertola.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

#### Art. 20.

All'Ente per le ville vesuviane è concesso un contributo statale di lire un miliardo, in

ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1980, da iscrivere in apposito capitolo nei relativi stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

**BLOISE.** C'è da osservare che un miliardo, diviso in dieci anni, è troppo poco.

**PRESIDENTE.** C'è anche da osservare che questo non è denaro nuovo, ma è prelevato dai fondi già destinati alla conservazione dei monumenti.

**ROMANO.** Purtroppo il bilancio del Ministero della pubblica istruzione è quello che è.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

*(È approvato).*

#### Art. 21.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge negli esercizi finanziari indicati dall'articolo 20 si provvede, quanto all'anno 1971, mediante riduzione dei capitoli n. 2526 per lire 70 milioni, e n. 2546 per lire 30 milioni, del relativo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e quanto ai successivi anni finanziari, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,55.*